



Comune di Bacoli

AVVISO PUBBLICO

PER IL RILASCIO DI N. 3 CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME SU SPECCHI ACQUEI IL LOCALITA' MARINA GRANDE RICADENTI NELLE COMPETENZE DEL COMUNE DI BACOLI CON FINALITA' DI SERVIZIO DI NOLEGGIO E/O ORMEGGIO TEMPORANEO IMBARCAZIONI, CON RISERVA POSTI PER SERVIZIO TAXI.

PREMESSO

con Deliberazioni n. 19 del 14/02/2024 e n. 25 del 23/02/2024 la Giunta Comunale ha formulato apposito atto di indirizzo per attivare una gara ad evidenza pubblica, in aderenza ai principi di trasparenza e libertà di stabilimento di cui al TUE, per il rilascio di n. 3 concessioni demaniali marittime di specchi acquei in località Marina Grande per attività di noleggio e/o ormeggio temporaneo imbarcazioni con riserva posti per servizio taxi.

Con determina n. 256 del 29/02/2024 è stato approvato il bando di seguito riportato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE DEMANIO

Premesso che:

- L. 59/1997, D.Lgs 112/98, D. Lgs 96/99 e D.G.C. n. 3744/00 della Regione Campania delegano agli Enti Locali le funzioni e i compiti relativi ai beni demaniali;
- nel Comune di Bacoli, la competenza amministrativa in materia di demanio marittimo è affidata al Resp.le all'Area VIII;
- la normativa europea (artt. 49 e 101 TFUE) e la costante giurisprudenza impongono il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime, che avranno una durata limitata adeguata e non potranno prevedere la procedura di rinnovo automatico nè accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami;
- ai sensi dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitata per via della scarsità delle risorse naturali (come nel caso del demanio marittimo) o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;
- il Comune di Bacoli, previa verifica della compatibilità dell'uso in concessione con le preponderanti esigenze della pesca e degli altri usi pubblici del mare, nonché degli “altri usi pubblici” di cui all'art. 34 cod. nav., con Deliberazione di G.C. n. 19 del 14/02/2024 e n. 25 del 23/02/2024 ha formulato apposito atto di indirizzo per attivare una gara ad evidenza pubblica, in aderenza ai principi di trasparenza e libertà di stabilimento di cui al TUE, per il rilascio di n. 3 concessioni demaniali marittime di specchi acquei in località Marina Grande per attività di noleggio e/o ormeggio temporaneo imbarcazioni con riserva posti per servizio taxi.

Con la partecipazione alla presente procedura l'operatore economico concorrente riconosce ed accetta tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni previste nel bando di gara.

Art. 1. FINALITA'

Il presente bando è volto al rilascio di nuove concessioni demaniali marittime con finalità di servizi annessi alla nautica da diporto per attività di noleggio e/o ormeggio temporaneo imbarcazioni con riserva posti per servizio taxi nell'ambito della fascia costiera di pertinenza comunale, secondo una procedura di comparazione tra eventuali più aspiranti nel rispetto della normativa in materia.

Art. 2 OGGETTO

Le concessioni demaniali marittime oggetto del presente bando riguardano l'utilizzo di n. 3 specchi acquei da assegnare per attività di noleggio e/o ormeggio temporaneo imbarcazioni con riserva di n. 2 posti per imbarcazioni da almeno 6 posti da destinare al servizio taxi ricadenti nell'ambito demaniale di competenza del Comune di Bacoli, individuate:

- nella località Marina Grande n. 3 specchi acquei contrassegnati:

n.11 Lotto 4;

n.13 Lotto 6;

n.14 Lotto 7

così come individuate nell'elaborato grafico allegato al presente bando, di cui forma parte

integrante.

I lotti sono tutti destinati all'attività di noleggio e/o ormeggio temporaneo imbarcazioni di max 12 m. con l'obbligo a carico del concessionario di garantirne n. 2 posti per imbarcazioni da almeno 6 posti da destinare al servizio di taxi del mare.

Il Comune di Bacoli si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50 del 2016, si riserva, altresì, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

L'Ente non è tenuto a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione o stipula del relativo contratto i concorrenti non potranno vantare nei confronti del Comune di Bacoli alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura.

Gli atti di gara sono costituiti dal presente bando, che disciplina le modalità di partecipazione alla gara, di aggiudicazione e di affidamento.

Tutti gli atti di gara sono scaricabili in formato PDF dal sito www.comune.bacoli.na.it alla sezione Bandi di gara e avvisi e sono costituiti da: Bando di gara.

I documenti sopra elencati faranno parte integrante del contratto.

Art.2.1 REQUISITI ATTIVITA' NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Si precisa che, sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

1. il servizio di taxi con autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale;
2. il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale.

Nello specifico si precisa che per servizio taxi si intende un'attività:

- che ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone;
- che si rivolge ad una utenza indifferenziata;
- in cui lo stazionamento avviene in luogo pubblico;
- le cui tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio;
- il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale;

- che laddove viene svolta in aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria;
- per la quale le Regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.

Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.

Per noleggio con conducente si intende, invece, il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

Per ormeggio temporaneo si intende brevi soste per rifornimento o visite turistiche per un periodo di max 7gg in un mese.

Il presente bando di gara prevede la concessione di uno specchio d'acqua per l'esercizio di attività di noleggio natanti e gommoni con riserva di n. 2 posti per imbarcazioni da almeno 6 posti da destinare al **servizio taxi del mare** e non per lo svolgimento di attività di noleggio con conducente.

Detto servizio di trasporto dei passeggeri via mare, è disciplinato a livello nazionale, dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.435 “Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare” e risulta sottoposto a norme rigorose sul piano della sicurezza.

L'esercente l'attività deve anche essere iscritto presso il Registro di cui all'art. 68 Cod. Nav.

Il natante da destinare al servizio di taxi, deve essere obbligatoriamente iscritto presso il registro navi minori e galleggianti tenuto dalla competente Autorità marittima come unità navale destinata al traffico.

Inoltre, in merito agli aspetti di sicurezza della navigazione, tali unità devono rispondere ai requisiti indicati nel citato DPR n.435/1991, dotandosi dei certificati da esso previsti.

Art. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione demaniale ha durata sino al 31.12.2024, fatta salva la possibilità di revoca prevista dall'art. 42 comma 2 e decadenza dall'art. 47 del CdN.

Art. 4 SOGGETTI LEGITTIMATI A RICHIEDERE LA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Ogni soggetto partecipante al presente bando può fare istanza per un solo lotto a pena di esclusione.

I requisiti necessari di partecipazione da possedere al momento della presentazione della domanda, a pena di esclusione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dell'art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011 sono:

1) che il partecipante non si trovi in una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 di seguito elencate:

- condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., anche riferito ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
- delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del c.p. ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per delitti, consumati o tentati, previste dall'art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291 quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione ad un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti consumati o tentati di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 346bis, 353, 353 bis, 354, 355, 356 del c.p. nonché all'art. 2635 del c.c.;
- frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli artt. 648-bis, 248-ter e 648-ter 1 del c.p., riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall'art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n.109 e successive modifiche;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4- bis, e 92 commi 2 e 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- commissione di violazioni gravi definitivamente accertati rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti.
- si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento dei debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.
- commissione di gravi infrazioni debitamente accertati alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del codice, come

dimostrate dall'amministrazione aggiudicatrice;

- trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del codice dei contratti;
- essersi resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, come dimostrato dall'amministrazione aggiudicatrice;
- aver determinato, con la propria partecipazione, una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 comma 2 del codice non diversamente risolvibile;
- essere stato soggetto a sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 let. C del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 19 marzo 1990 n. 55;
- non aver presentato la certificazione di cui all'art. 17 della L. 12 marzo 1999 n. 68, ovvero (non) autocertificati la sussistenza del medesimo requisito;
- essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c. p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991 n. 203, non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 comma 1 della L. 24 novembre 1981 n. 689;
- trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai fini delle richiamate condanne, il richiedente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Altresì il partecipante (anche in partecipazione societaria del richiedente) deve dichiarare a pena di esclusione:

- di non aver omesso il pagamento dei canoni, delle relative addizionali regionali e comunali, nonché delle indennità per pregresse occupazioni abusive di aree demaniali marittime, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui sono stabiliti;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art. 10 del Regolamento di Gestione del Demanio marittimo del Comune di Bacoli, ovvero:
- di non essere stato condannato in via definitiva, per occupazione abusiva di aree demaniali marittime, antecedentemente alla data di pubblicazione del bando di gara;
- di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di

Pubblica Sicurezza;

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di non essersi reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre Pubbliche Amministrazioni;
- di non essere stato condannato, in via definitiva, per occupazione abusiva di aree demaniali marittime nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999 n. 68).
- di non aver in corso procedimenti di decadenza ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione o di non essere stato già destinatario di un provvedimento di decadenza da parte del Comune di Bacoli;
- di non essere stato destinatario nell'ultimo triennio di oltre 6 (sei) verbali amministrativi ex art. 1164 Codice della navigazione;
- di essere a conoscenza di tutte le norme e le disposizioni del Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo del Comune di Bacoli;
- di aver visionato i luoghi e di ritenere l'appalto economicamente soddisfacente.
- di non trovarsi nelle condizioni d'interdizione dalle gare pubbliche previste dall'art 14 D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 – **Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro-**
- di accettare la clausola di precarietà validità della concessione- se del caso- fino all'entrata in vigore del PRP con revoca automatica discrezionale ed esclusione di ogni forma di indennizzo ex art. 42, primo periodo, cod. nav.;
- di avere la regolarità contabile e contributiva nei confronti del Comune di Bacoli.

Nelle società dove è prevista la figura del Direttore Tecnico la dichiarazione va resa anche da tale soggetto.

1) che il partecipante dia prova, a pena di esclusione, con le modalità, le forme e i contenuti di seguito precisati, del possesso dei requisiti relativi alla **idoneità professionale**, alla **capacità economica e finanziaria** ed alla **capacità tecnica e professionale**:

a) IDONEITA' PROFESSIONALE

Il partecipante dovrà dimostrare:

- iscrizione presso il registro delle imprese della camera di commercio competente per territorio, in relazione alla sede dell'impresa concorrente, per l'esercizio delle attività attinenti l'oggetto del servizio. L'oggetto sociale risultante dal certificato di iscrizione C.C.I.A.A. dovrà espressamente riportare i riferimenti alle attività da svolgere nel servizio oggetto di gara.

In caso di partecipazione da parte di gruppi informali o soggetti partecipanti non iscritti, detta iscrizione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione

provvisoria;

- iscrizione presso il registro ex art. 68 Cod. Nav. in alternativa ai fini dell'ammissione alla gara sarò considerata la data di presentazione della domanda di iscrizione

In caso di partecipazione da parte di gruppi informali o soggetti partecipanti non iscritti, la domanda di iscrizione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria;

- aver un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali e danni a terzi, o sottoscrizione della dichiarazione di impegno a dotarsene (vedi art. 10 seguente);
- idonea dichiarazione attestante pregressa esperienza diretta o in capo agli esponenti/rappresentanti legali dell'impresa concorrente ovvero dipendenti o consociati, almeno biennale, relativa alla gestione di porti, banchine e/o approdi turistici di dimensioni e numero di ormeggi almeno equipollenti a quelli oggetto di gara.

In caso di soggetti partecipanti, gruppi informali o alla prima esperienza nel settore, il requisito potrà essere soddisfatto attraverso la presentazione di una polizza fideiussoria per comprova del requisito.

- Per l'esercizio dell'attività di servizio di taxi del mare: iscrizione presso il registro navi minori e galleggianti tenuto dalla competente Autorità marittima come unità navale destinata al traffico; in merito agli aspetti di sicurezza della navigazione, il partecipante dovrà possedere i requisiti di cui al D.P.R. N. 435/1991, dotandosi dei certificati da esso previsti.

In caso di partecipazione di soggetti partecipanti non iscritti nel citato registro, il concorrente dovrà comprovare di aver stipulato un accordo preliminare con impresa che esercita attività di noleggio con conducente regolarmente iscritta al registro navi minori e galleggianti con impegno di entrambe le parti alla stipula di un contratto definitivo in caso di aggiudicazione. Detta ditta dovrà anch'essa comprovare il possesso di tutti i requisiti richiesti nel bando nelle modalità, forme e contenuti ivi previsti.

Il concorrente dovrà attestare il possesso dei requisiti, mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28/12/2000 n. 445.

Al concorrente aggiudicatario, nonché al secondo in graduatoria, sarà richiesta la dichiarazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Il concorrente dovrà, altresì, sottoscrivere le dichiarazioni richieste nella documentazione base di gara.

Ai fini partecipativi è richiesta espressa dichiarazione, da parte delle ditte concorrenti, di aver preso visione dei luoghi e delle aree demaniali interessate, con proprio personale, entro i termini di presentazione della documentazione di gara e dell'offerta.

b) CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, i partecipanti dovranno produrre, a pena di esclusione, ai fini dell'ammissione alla gara n. 1 (una) dichiarazione bancaria rilasciata da aziende od istituti di credito attestanti che l'operatore economico dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio/lavori di cui al presente bando.

In caso di raggruppamento, le lettere di referenze dovranno essere prodotte da ciascuno dei

componenti del raggruppamento.

In caso di partecipazione di soggetti partecipanti a gruppi informali o alla prima esperienza, detta dichiarazione bancaria dovrà aggiungersi alla fideiussione bancaria di cui alla lettera a), pari al 10% del valore del canone (una annualità di canone)

c) CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI

Gli operatori economici devono presentare nei termini e con le modalità previste nel presente bando domanda di partecipazione contenente, a pena di esclusione, quanto di seguito indicato:

1) in via alternativa:

- disponibilità dei natanti sufficienti per esercitare l'attività di impresa di cui all'oggetto;
- preventivo con disponibilità di pronta consegna dei natanti necessari per svolgere l'attività di cui all'oggetto entro e non oltre il 15.06.2024 pena la revoca della concessione;

2) in via alternativa:

- disponibilità di n.2 natanti da almeno 6 posti da destinare al servizio di taxi del mare;
- preliminare di accordo con impresa che esercita attività di servizio taxi regolarmente iscritta al registro navi minori e galleggianti, avente disponibilità di n.2 natanti da almeno n.6 posti da destinare a servizio taxi del mare, con impegno di entrambe le parti alla stipula di un contratto definitivo in caso di aggiudicazione. Detta ditta dovrà anch'essa comprovare il possesso di tutti i requisiti richiesti nel bando nelle modalità, forme e contenuti ivi previsti.

Art. 5 CANONE CONCESSORIO ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

La concessione è soggetta al pagamento del canone concessorio quantificato ed aggiornato annualmente in base alla normativa vigente in materia oltre all'addizionale regionale.

L'addizionale regionale di cui all'art. 8 della Regione Campania n.1/72, integrata dalle LL.RR. N.5/13 E N. 16/14, è pari al 25% del canone di concessione statale calcolata sull'offerta aggiudicataria, sarà versata di conseguenza dalla ditta concessionaria prima del rilascio della cdm.

Per l'esercizio delle funzioni è assegnato ai comuni costieri il 50% dell'imposta regionale riscossa.

Tutte le spese, le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell'atto di concessione demaniale marittima, nonché gli oneri e gli adempimenti di registrazione, sono a carico del concessionario.

Il concessionario è tenuto a sopportare gli oneri derivanti dalla normativa inerente lo smaltimento dei rifiuti, oltre ogni obbligo previsto dalla concessione.

Il concessionario dovrà infatti, presentare denuncia ai fini TARI presso l'ufficio richiedente

dell'Ente per pagamento della tassa smaltimento rifiuti.

In considerazione delle esigenze di sicurezza nell'utilizzo dei pontili di accesso ai lotti connesse a quelle di tutela dell'ambiente ed archeologica, è necessario evitare il posizionamento di un numero eccessivo di corpi morti

Art. 6 COMMISSIONE AGGIUDICATRICE

Le domande presentate saranno esaminate da apposita commissione, i cui membri verranno individuati e nominati dal soggetto competente in base all'assetto organizzativo del Comune.

La Commissione sarà composta da almeno 3 (tre) componenti.

Nel rispetto dei parametri fissati dalla normativa di riferimento e dal regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Commissione, redigerà, in base ai criteri fissati dal bando, una graduatoria per ciascuna area messa a bando, che verrà approvata in via provvisoria con provvedimento dirigenziale, dandone comunicazione con pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale comunale.

Art. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE

La concessione sarà affidata al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio applicando i seguenti criteri e la seguente formula:

$$P=A+B$$

dove

P = punteggio totale attribuito al concorrente= max 100 punti; di cui

A = punteggio relativo alla qualità tecnica = max punti 60

B = punteggio relativo all'offerta di ulteriori servizi = max punti 40

La progettazione, la realizzazione e la gestione del punto di ormeggio, devono minimizzare gli impatti significativi sull'ambiente naturale e paesaggistico circostante al fine di garantirne la conservazione, inoltre i servizi offerti dovranno essere erogati secondo gli obiettivi di sicurezza, qualità, fruibilità e sostenibilità, pertanto a base della qualità tecnica dell'offerta si considerano i seguenti criteri validi per entrambi i lotti:

A- QUALITA' TECNICA : MAX PUNTI 60

Parametro	Descrizione	Punteggio
Politica sociale	Salvaguardia e sostegno alla collettività locale: impiego di personale locale; concessionario con residenza a Bacoli o nel caso di soggetto giuridico avente sede in Bacoli o soci avente residenza in Bacoli	Da 0 a 5

Protezione ambientale	Realizzazione di strutture ecocompatibili a basso impatto ambientale.	Da 0 a 5
Risparmio energetico	Si premia l'imprenditore che assume iniziative gestionali o strutturali tese al risparmio idrico, energetico, etc. (efficientemente energetico)	Da 0 a 5
Capacità tecnica	Esperienza nel settore dell'attività di noleggio o dell'attività a base della concessione.	Da 0 a 5
Accessibilità	Interventi strutturali o gestionali a garanzia della massima accessibilità. In caso di certificazioni di qualità rilasciate da Enti terzi (tipo D-4001 o Veritable o altre equivalenti) il punteggio assegnato è massimo.	Da 0 a 5
Standard qualitativi del servizio	<p>Si valuta la qualità del servizio: la fattura delle attrezzature; le modalità gestionali, (gestione personale della Cdm) la trasparenza verso l'utenza, i turni di pulizia, la gestione rifiuti, le modalità di effettuare la manutenzione, le lingue parlate del personale; tenuta dei registri e dei fruitori, tariffario delle prestazioni;</p> <p>numero di telefono per le emergenze (ospedale più vicino o punto di primo soccorso, polizia, guardia costiera, etc.);</p> <p>presenza dei contatti telefonici, e-mail e indirizzi di punti di accoglienza turistica locale;</p> <p>carta topografica del luogo ed iniziative turistiche o culturali;</p> <p>informazioni metereologiche locali e condizioni del mare con alert;</p> <p>presenza continuativa, negli orari previsti, di personale qualificato, facilmente identificabile, che sorvegli lo spazio acqueo antistante il punto di ormeggio;</p> <p>disponibilità di imbarcazione per le operazioni di salvamento in mare e/o primo soccorso;</p> <p>revisione ed eventuale sostituzione di corpi morti, linea catenaria, cime di ormeggio;</p> <p>fornitura, gestione e manutenzione ordinaria dei presidi minimi antincendio;</p> <p>pulizia dello specchio acqueo, dei fondali e di tutte le aree in gestione;</p> <p>servizio periodico di pulizia dell'ormeggio</p> <p>contenitori di rifiuti idonei alla raccolta differenziata;</p> <p>Interventi di pulizia e svuotamento dei cestini almeno 2 volte al giorno.</p>	Da 0 a 20

Filiere ortogonali	Viene valorizzata la capacità di interagire efficacemente con altre componenti turistiche e culturali locali proponendo al turista non solo l'attività concessoria oggetto della gara ma l'insieme delle attrattive territoriali. Vengono quindi valorizzate convenzioni e filiere integrate tra strutture ricettive e stabilimenti balneari, etc.	Da 0 a 4
Contemperazione interesse privato con interesse pubblico	Prezzi differenziati per la collettività locale, per i soggetti iscritti all'anagrafe del bisogno o proposta di proprie iniziative, etc.	Da 0 a 5
Certificazioni di qualità internazionali specifiche del servizio (ISO 9001:2015)	Viene premiato l'imprenditore che eleva la qualità del servizio e l'organizzazione dell'impresa ai massimi livelli internazionalmente riconosciuti.	3 punti se in possesso di certificazione – 0 punti se non si è in possesso di certificazione
Altre certificazioni di qualità relative agli aspetti rilevanti per l'appalto concessorio quali l'ambiente, l'organizzazione aziendale, la sicurezza sul lavoro, l'etica, etc. (ad es. ISO 14001, Ecolabel, EMAS, ISO 18001, altre equivalenti)	Viene premiato l'imprenditore che certifica la qualità della sua organizzazione, relativamente ai preminenti aspetti gestionali ed ambientali.	1 punto per ogni certificazione con un massimo 3
		FINO A PUNTI 60

B - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO DEL COMUNE DI BACOLI MAX 30 PUNTI

In relazione al miglioramento dei servizi di PULIZIA, GUARDIANIA, POSIZIONAMENTO CARTELLONISTICA MONITORIA E SALVAMENTO SULLE SPIAGGE LIBERE

Compartecipazione fino a € 1.000,00 – punti 10

Compartecipazione fino a 2.000,00 – punti 20

Compartecipazione oltre a € 3.000,00 - punti 30

**FINO A 30
PUNTI**

C) MAGGIOR CANONE OFFERTO MAX 10 PUNTI

Maggior canone offerto rispetto alla base di calcolo derivante dall'applicazione delle misure unitarie previste dal legislatore nazionale.

L'offerta, se formulata, dovrà indicare la quota percentuale di maggiorazione del canone demaniale annuale.

Alle eventuali offerte inferiori sarà attribuito un punteggio proporzionale, come da esempio
Canone maggiorato offerto più alto : 10 = canone maggiorato offerto inferiore = x

Il canone offerto sarà applicato sino alla scadenza della concessione demaniale marittima, fermo restando l'adeguamento agli indici ISTAT previsti dell'art. 8 Legge n. 494/1993.

**FINO A 10
PUNTI**

Art. 8 SPESE

Ogni partecipante dovrà corrispondere l'importo di € 300,00 quali spese di istruttoria ai sensi dell'art.11 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione, da versarsi a mezzo bonifico bancario – codice IBAN identificativo del conto di pagamento: IT08P05034401 00000000080012 intestato alla Tesoreria del Comune di Bacoli, riportando nella causale la dicitura "**diritti istruttori per richiesta cdm – specchio acqueo – LOTTO(indicazione del lotto al quale si intende partecipare)**".

Art. 9 CAUZIONE DI CUI ALL'ART. 93 CODICE DEI CONTRATTI E GARANZIE RICHIESTE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE.

L'offerta dovrà essere corredata da:

1) una garanzia provvisoria, rilasciata da Banche o intermediari finanziari e confidi maggiori iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB. come definita dall'art. 93 del D.lgs 50/2016, pari 2% del valore della concessione salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, rilasciata da Banche o intermediari finanziari e confidi maggiori iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB. di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Comporterà l'escussione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai

sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Art.10 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO AI SENSI DELL' ART. 23 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice di Navigazione, il concessionario è responsabile verso l'amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose.

Il concessionario, con la sottoscrizione della licenza di concessione, assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne l'amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.

Il concessionario dovrà presentare, al momento della stipula della concessione, la polizza assicurativa o bancaria per i danni che potranno essere cagionati nell'esercizio della concessione, secondo quanto previsto all'art. 23 del Regolamento di Esecuzione del Codice di Navigazione.

Art. 11 ONERI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI

Il concessionario deve rispettare le condizioni, i limiti e gli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, nonché il Regolamento di Gestione del Demanio Marittimo del Comune di Bacoli, le prescrizioni emanate dalla Regione Campania in tema di concessioni demaniali marittime; in particolare la concessione andrà gestita ed i servizi andranno svolti nella piena osservanza delle disposizioni seguenti:

- a) condizioni prescritte dalla Autorità Marittima al rilascio della Concessione Demaniale per lo specchio acqueo in questione;
- b) condizioni prescritte per l'esercizio dell'attività di noleggio con riserva di n. 2 posti per natanti da almeno n.6 posti per servizio taxi del mare.

Il concessionario dovrà, inoltre, nell'esercizio dell'attività prevedere, per motivi di sicurezza, un corridoio avente la larghezza di 10 m per l'entrata e l'uscita dei natanti e quale via di fuga.

Il concessionario dovrà, ancora, rispettare:

- la distanza di 10 m dalla concessione confinante;
- la distanza di 1m tra un natante ed un altro.

Art. 12 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti che intendono partecipare alla procedura di selezione per il rilascio delle concessioni delle aree demaniali marittime messe a bando dovranno far pervenire la

domanda, a pena di esclusione, **all'ufficio protocollo** del Comune di Bacoli **entro e non oltre le ore 12.00 del 30.03.2024** in apposito plico, secondo le seguenti modalità:

- mediante consegna a mano;
- PEC del protocollo generale ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it;

Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato su tutti i lembi, indirizzato al Responsabile dell'Area VIII – Ufficio Demanio del Comune di Bacoli e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: "**Bando per il rilascio di concessioni demaniali marittime su specchi acquei ricadenti nelle competenze del Comune di Bacoli con finalità di servizio di noleggio natanti, con riserva posti per servizio taxi del mare Lotto....**"(da indicare il lotto per il quale si intende partecipare)

Le offerte prevenute oltre le ore 12:00 del giorno 30.03.2024 non verranno tenute in considerazione.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda diverse da quanto previsto dal bando.

Farà fede come data di arrivo esclusivamente il timbro dell'ufficio protocollo del Comune di Bacoli.

L'orario di apertura al pubblico dell'ufficio protocollo è previsto nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 ed il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00;

Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. La documentazione presentata in altra lingua deve essere corredata, a pena di esclusione, della traduzione giurata in lingua italiana; Ogni domanda, a pena di esclusione, dovrà avere ad oggetto l'intera consistenza dei singoli lotti

messi a bando e pertanto non sono ammesse istanze per porzioni di lotto.

Dovrà essere allegata alla domanda, pena l'improcedibilità della stessa, l'originale della ricevuta di pagamento delle spese d'istruttoria, di cui all'art. 11 del Regolamento di Esecuzione del Codice di Navigazione da effettuarsi secondo quanto previsto all'art. 8 precedente;

Non sono ammesse offerte condizionate o "a termine".

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, non sarà ammessa la presentazione di domande/offerte sostitutive o integrative.

All'interno del plico dovranno essere inserite, **a pena di esclusione** dalla gara, tre buste, contraddistinte rispettivamente con le diciture **Busta A e Busta B e Busta C** che dovranno essere chiuse e adeguatamente sigillate con ceralacca, recanti oltre all'intestazione "**Bando per il rilascio di n. 3 concessioni demaniali marittime su specchi acquei in località Marina Grande ricadenti nelle competenze del Comune di Bacoli con finalità di servizio di noleggio e/o ormeggio temporaneo imbarcazioni con riserva posti per servizio taxi del mare Lotto....**"(da indicare il lotto per il quale si intende partecipare)

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A recante la scritta esterna "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", dovrà contenere, **a pena di esclusione**, n. 1 copia dei seguenti documenti:

- la domanda di partecipazione in bollo (**mod. a**), completa di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 89 del d.lgs. n. 159/2011 (cod. antimafia)

dei requisiti di cui all'art. 3 del presente bando, datata e sottoscritta dalla persona fisica, dal titolare nel caso di impresa individuale o da persona munita dei poteri di rappresentanza legale negli altri casi nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento personale del soggetto, in corso di validità. Nel caso di persona fisica, dovranno essere indicati il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale; nel caso di impresa individuale, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale dell'imprenditore, negli altri casi, la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita I.V.A. della ditta, nonché le generalità del legale rappresentante;

- copia della ricevuta delle spese di istruttoria di cui all'art. 11 Regolamento di Esecuzione del Codice di Navigazione;

- nel caso di associazioni temporanee di imprese e di consorzi già costituiti, dovrà essere prodotto il mandato, conferito ai sensi di legge, all'impresa capogruppo risultante da scrittura privata autenticata e procura, conferita per atto pubblico, alla persona, individuata nominalmente, che esprime l'offerta per conto dell'impresa capogruppo;

- nel caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi non ancora costituiti, la dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi, che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, indicata e qualificata nell'offerta stessa come capogruppo, la quale stipulerà la concessione in nome e per conto delle mandanti;

- nel caso di gruppi informali dovranno essere indicati il nome e cognome, il luogo e data di nascita e domicilio e il codice fiscale di ogni componente del gruppo con dichiarazione di impegno di ognuno di costituirsi in forma associata;

- dichiarazione del concessionario di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente bando nonché nelle norme da esso richiamate e di iscriversi (in caso di mancanza) al Registro delle Imprese della Carnera di Commercio territorialmente competente prima del rilascio della concessione demaniale marittima;

- impegno a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione e successivamente all'acquisizione dei pareri prescritti ex lege, il contratto di concessione nei termini ed alle condizioni indicati dal Comune e/o da disposizioni di legge;

- attestato di presa visione firmato dal presentatore dell'istanza di partecipazione al bando, delle condizioni attuali **DI FATTO E DEI LUOGHI dello specchio acqueo per la cui concessione partecipa con contestuale dichiarazione di manleva senza nulla a pretendere per qualsivoglia motivo legato allo stato dell'area ed alle circostanze di utilizzo allo stato di partenza della concessione (mod. c).**

In caso di riunione di imprese, gli schemi dovranno essere redatti e sottoscritti dalle singole associate e poi presentate dalla capogruppo, pena l'esclusione.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

a) comporta sanzioni penali;

b) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare.

L'amministrazione aggiudicatrice potrà procedere alla verifica della veridicità del contenuto delle dichiarazioni ricevute.

Sono ammesse a presentare offerte anche imprese temporaneamente raggruppate, secondo le modalità di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016. L'impresa che partecipa ad un raggruppamento o ad un consorzio, non può concorrere singolarmente o far parte di altri raggruppamenti o consorzi. Pertanto il consorzio è tenuto ad indicare la denominazione di tutti i consorziati.

La mancanza di uno dei documenti, delle dichiarazioni o degli impegni indicati comporta l'esclusione dalla presente procedura ad evidenza pubblica.

BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA

I concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, proposte progettuali che evidenzino gli

elementi caratterizzanti gli interventi da realizzare nelle aree demaniali messe a bando.

La Busta "B" recante la scritta "DOCUMENTAZIONE TECNICA", dovrà contenere n. 1 copia dei seguenti documenti:

1) QUALITÀ TECNICA DELL'OFFERTA

- **planimetria in scala 1:500** con le indicazioni del lotto interessato dalla proposta di progetto con i manufatti precari da installare, la loro destinazione d'uso, gli eventuali collegamenti con le reti di servizio e l'accessibilità all'area demaniale;
- **progetto dello specchio acqueo** con indicazioni delle opere mobili da installare e la distribuzione degli ormeggi e delle opere complementari, in scala adeguata; gli elaborati grafici devono contenere: piante, prospetti e sezioni quotate in scala oltre a tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto dei parametri dimensionali;
- **asseverazioni e/o dichiarazioni** del tecnico e del richiedente di rispetto a tutti i piani vigenti in materia urbanistica-edilizia, ambientale e paesaggistica;
- **relazione tecnico-illustrativa** firmata da un tecnico abilitato, contenente in particolare:
 - 1) l'oggetto della richiesta della concessione demaniale marittima con individuazione del lotto con descrizione delle attività che si intendono esercitare e indicazione di ogni tipo di vincolo eventualmente esistente, ecc;
 - 2) l'indicazione dell'organizzazione dei servizi proposti;
 - 3) il rispetto delle norme relative al superamento delle barriere architettoniche;
 - 4) ogni altro elemento utile;
- **relazioni specialistiche** con riferimento ai vincoli gravanti sull'area demaniale marittima richiesta in concessione (compatibilità al PPTR, per la geomorfologia della costa, relazione paesaggistica, etc...);
- **planimetria della sistemazione** dell'area in scala adeguata;
- **rilievo dettagliato con elementi tecnici** (profili e sezioni) atti a valutare lo stato di fatto;
- **documentazione fotografica** dello stato dei luoghi (costituita da almeno quattro fotografie formato cartolina (13 x 18), prese dai quattro punti cardinali, e da almeno due fotografie pari formato con visione panoramica dei siti, con relativa planimetria indicante i punti di ripresa fotografica e relativo foto inserimento);
- **planimetria catastale** e planimetrie del complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico e ambientale insistenti sul lotto richiesto in concessione;
- **elaborato grafico di dettaglio** indicante gli elementi strutturali proposti, gli impianti tecnologici temporanei da installare con i relativi collegamenti alle reti pubbliche, etc;
- **particolari costruttivi** in scala adeguata;
- **scheda di sintesi riassuntiva** relativa al soddisfacimento dei criteri di valutazione di cui all'art. 6 lett. A) del bando.

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA IN FAVORE DELL'ENTE A TITOLO DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ARRE DEL DEMNAIO MARITTIMO DEL COMUNE DI BACOLI

Tale busta dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, e

riportare all'esterno la dicitura "**BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA DI GARA -**".

In tale busta dovranno essere contenute le offerta economiche, in carta legale, da redigersi utilizzando gli schemi allegati al presente bando (**Mod B e C**).

Art. 13 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Con successivo avviso pubblico sul sito web comunale, sarà comunicato l'inizio, in seduta pubblica, alle procedure di gara, secondo le modalità di seguito riportate:

- il Presidente della Commissione giudicatrice (nominata successivamente alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta contenuta nel bando) provvederà, alla presenza di tutti i Commissari, alla verifica dell'integrità e della correttezza formale dei plichi pervenuti entro il termine **perentorio** di cui all'art. 13 del presente bando;
- la Commissione aprirà in seduta pubblica, a partire dalle istanze candidate al lotto n°1 e successivamente passerà a quelle candidate agli altri lotti, la Busta A "Documentazione amministrativa" al fine di verificare la regolarità, la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni di ciascun concorrente, nel rispetto di quanto prescritto dal presente bando, sottoscrivendo tutti i documenti contenuti nel plico, nonché l'esterno delle buste e disponendo l'ammissione oppure l'esclusione dalla gara;
- la gara sarà dichiarata deserta, qualora non sia pervenuta alcuna offerta valida;
- la Commissione, nella medesima seduta pubblica, aprirà la Busta B "Documentazione Tecnica"- **QUALITA' TECNICA DELL'OFFERTA e OFFERTA ULTERIORI SERVIZI**, sottoscrivendo tutti gli elaborati ivi contenuti, nonché l'esterno della Busta B.
- Espletata la fase di apertura delle buste ed ammesse le offerte regolari, si procederà in seduta riservata alla valutazione della documentazione attribuendo un punteggio per ogni singolo criterio di cui all'art. 7 lett. A e B del presente bando.
- Successivamente, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, comunicherà i punteggi attribuiti a tutte le offerte tecniche. Procederà quindi all'apertura ed all'esame delle offerte economiche con l'attribuzione del punteggio secondo i criteri prestabiliti di cui all'art. 7 lett. b e determinerà infine l'offerta economicamente più vantaggiosa.
- L'ora ed il giorno in cui si terrà la ripresa della predetta seduta pubblica saranno comunicati mediante nota via PEC ai concorrenti, non appena ultimata la fase di valutazione delle offerte tecniche.
- La commissione determinerà l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando i punteggi sopra indicati e con l'utilizzo del metodo aggregativo-compensatore applicando, se del caso, la riparametrazione che si ottiene dividendo il coefficiente di ciascuna offerta qualitativa per il coefficiente massimo attribuito per quel criterio (quando non raggiunge il punteggio massimo previsto). Sulla base dell'offerta risultata economicamente più vantaggiosa dall'esame della commissione, l'Amministrazione provvederà a dichiarare il soggetto aggiudicatario.
- In caso di uguale punteggio complessivo si procederà mediante pubblico sorteggio.
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ed ai fini della

valutazione delle offerte, la Commissione si riserva espressamente la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata;

- La Commissione redigerà la graduatoria finale, attribuendo, secondo i criteri di cui all'art.7 del presente bando, ad ogni singolo concorrente il relativo punteggio e provvedendo all'aggiudicazione.
- Il punteggio minimo per l'aggiudicazione dovrà essere almeno di **70 (settanta)** punti.
- La graduatoria sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune di Bacoli e sul sito internet dell'Ente.
- All'aggiudicazione farà seguito la verifica, da parte dell'Amministrazione, delle dichiarazioni e/o documenti presentati.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche qualora sia presentata una sola offerta.
- Parimenti l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara ove, per motivi insindacabili, ritenga che le offerte pervenute non incontrino pienamente i risultati attesi.

Art. 14 CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

Al fine di conseguire il rilascio della concessione demaniale marittima, l'aggiudicatario dovrà conseguire il parere definitivo della Capitaneria di Porto di Bacoli.

Nel caso di realizzazione di strutture sull'area richiesta in concessione, l'aggiudicatario dovrà comunque munirsi, successivamente al rilascio del titolo demaniale, di autorizzazione paesaggistica, titolo urbanistico-edilizio e relativi pareri rilasciati dalle Amministrazioni o Enti facenti parte del procedimento da acquisirsi ad istanza di parte.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la sottoscrizione della concessione demaniale marittima, a

semplice avviso del Comune, effettuato a mezzo PEC o Raccomandata A/R oppure notificato a mano in via amministrativa, entro il termine perentorio di quindici giorni.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti, nel termine perentorio fissato dall'avviso di cui al comma precedente, si procederà, mediante provvedimento del Dirigente del settore alla revoca dell'aggiudicazione definitiva a favore del concorrente primo classificato in graduatoria, da notificare all'interessato mediante PEC o Raccomandata A/R.

Conseguentemente, si procederà all'aggiudicazione scorrendo la graduatoria, notificando al soggetto secondo classificato apposito avviso a presentarsi presso il Comune di Bacoli entro tre giorni dalla ricezione del medesimo e dovrà produrre la necessaria documentazione di cui ai commi 1-2 del presente articolo.

Tutte le spese, tasse o imposte vigenti al momento della stipulazione dell'atto sono a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Successivamente alla sottoscrizione, la presente licenza andrà inserita nel registro delle concessioni demaniali marittime e nel repertorio degli atti pubblici del Comune di Bacoli.

L'atto, così sottoscritto è vincolante per il concessionario ma non per l'Amministrazione Concedente, fino a quando lo stesso non verrà perfezionato, attraverso la sua registrazione all'Agenzia delle Entrate.

Il concessionario dichiara di avere preso visione dei luoghi e dell'area oggetto della

concessione, di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente bando nonché nelle norme da esso richiamate e di iscriversi (in caso di mancanza) al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente prima del rilascio della concessione demaniale marittima e di sottoscrivere contratto definitivo con impresa svolgente attività di noleggio con conducente iscritta al Registro delle imprese della camera di commercio competente per territorio.

In caso di inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, da norme di legge o di regolamento e nelle altre ipotesi previste dall'art. 47 del C. N., così come prescritto dagli articoli 27 e 28 del Regolamento di gestione del demanio marittimo del Comune di Bacoli, l'Amministrazione Concedente dichiarerà la decadenza del concessionario, e l'area verrà assegnata al concorrente che segue in graduatoria, fermo restando il termine massimo di validità della concessione, individuato in mesi sei dal primo rilascio.

Art. 15 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO VINCITORE DELLA SELEZIONE

I soggetti dichiarati vincitori della selezione, ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima oggetto del presente bando, dovranno presentare presso l'Ufficio Demanio del Comune di Bacoli la seguente documentazione, entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul sito del Comune di Bacoli:

- domanda di concessione demaniale marittima redatta su modello D1, in bollo in formato cartaceo e in digitale in formato pdf, con allegato file formato .xml generato dal Sistema Informativo Demanio (SID) a mezzo dell'applicativo Do.Ri.;
- copia documento di identità del richiedente (se persona fisica) o del rappresentate legale (se persona giuridica);
- relazione tecnica, documentazione fotografica e rilievo planimetrico dello stato dei luoghi e diprogetto, sottoscritto dal richiedente e da un tecnico abilitato, in scala 1:500, o comunque in scala adeguata, rappresentativo dello stato dei luoghi e delle opere a farsi con l'indicazione dell'area interessata (mediante tratteggio o retino non coprente) e la disposizione delle opere di facile rimozione da installare con le relative dimensioni. La documentazione deve essere consegnata in due copie cartacee originali e su supporto informatico (CD-ROM) dei relativi files firmati digitalmente;
- autocertificazione antimafia e riguardante l'assenza di sentenza di condanna penale passata in giudicato per reati non colposi e di provvedimenti definitivi di misure di prevenzione;
- Dichiarazione a firma di un tecnico abilitato in ordine alla sicurezza per la pubblica e privata incolumità delle strutture da installare;
- Attestazione di conformità urbanistico-edilizia degli interventi da realizzare e di compatibilità paesaggistica dell'intervento sottoscritta da tecnico abilitato.
- Atto costitutivo e statuto se l'istanza è prodotta da associazioni;
- Dichiarazione di affiliazione a federazione sportiva nazionale (se esistente).
- Attestazione di versamento di € 300,00 quali spese di istruttoria ai sensi dell'art.11 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione, dell'art. 8 comma co.7 della

L.R. 17/2015 e in conformità alla DGC n.41/2018, da versarsi a mezzo bonifico bancario - codice IBAN identificativo del conto di pagamento: IT 08P05 034401 000000000 80012, intestato alla Tesoreria del Comune di Bacoli, riportando nella causale la dicitura "diritti istruttori per richiesta cdm –SPECCHIO ACQUEO – LOTTO ___" (indicazione del lotto a cui si intende partecipare).

- Attestazione relativa alla stipula di apposita cauzione, quale garanzia richiesta ai sensi dell'art.17 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione.

In luogo della predetta cauzione può fare fede apposita polizza fideiussoria bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Banche o intermediari finanziari e confidi maggiori iscritti nell'albo ex art. 106 del TUB.

Ulteriore documentazione che dovesse rendersi necessaria ed individuata con apposita richiesta dell'Amministrazione.

La polizza sottoscritta dal titolare regolarmente autorizzato dal rappresentante legale dell'Istituto/Associazione a prestare cauzione, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro

quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione concedente.

L'ammontare della cauzione è stabilito nella misura pari al canone demaniale annuale di concessione.

Con l'atto di concessione può essere imposto al concessionario l'obbligo di accettare che l'amministrazione concedente, in caso di inadempienza incameri, a suo giudizio discrezionale -

in tutto o in parte - la cauzione, oppure si rivalga su di essa per il soddisfacimento dei crediti o il

rimborso di spese e ciò anche nel caso in cui l'amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione.

A seguito del successivo pagamento del canone demaniale per la annualità 2024 a mezzo di F24 Elide e della relativa quota regionale e registrazione dell'atto di Concessione Demaniale presso l'Agenzia delle Entrate, l'Ufficio Demanio del Comune di Bacoli rilascerà l'Atto di Concessione.

In caso di inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, da norme di legge o di regolamento e nelle altre ipotesi previste dall'art. 47 del C. N. e dell'art. 9 e 10 del regolamento per la gestione del demanio marittimo del Comune di Bacoli, l'Amministrazione Concedente dichiarerà la decadenza del concessionario, e l'area verrà assegnata al concorrente che segue in graduatoria, fermo restando il termine massimo di validità della concessione, individuato in mesi sei dal primo rilascio.

Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI

a) la domanda, le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti allegati e l'offerta devono essere espressi in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

b) la mancanza dei requisiti minimi indicati al precedente art. 4, l'incompletezza delle dichiarazioni richieste o la non esatta osservanza di quanto indicato nel Bando di gara comporterà la non accettazione della domanda;

- c) nel caso di dichiarazioni mendaci, potranno trovare applicazione, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/00, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia;
- d) nel caso di offerte uguali fra loro si procederà al sorteggio;
- e) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente,
- f) è esclusa la competenza arbitrale; le controversie saranno di competenza dell'Autorità Giudiziaria presso il Foro di Napoli;
- g) ai sensi dell'art. 13 comma 1° del D.Lgs. 196/2003, riguardo al procedimento instaurato da questo bando, s'informa che le finalità cui sono destinati i dati che verranno raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di gara ed allo svolgimento dell'appalto, i diritti spettanti agli interessati sono quelli di cui all'art. 7 del citato decreto cui si rinvia. I soggetti o le categorie dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno all'Amministrazione implicato nel procedimento, 2) i concorrenti che partecipano alla gara, 3) ogni altro soggetto che abbia legittimo interesse ai sensi della Legge 241/90. Il titolare del trattamento è l'amministrazione aggiudicatrice e l'Area VIII – Demanio;
- h) tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario;
- i) l'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di avvalersi del disposto del **comma 1 dell'art. 140 del D. Lgs. 50/2016;**
- j) per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente bando, si applica la normativa vigente.

Art. 17 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Al fine di ottenere qualsiasi chiarimento inerente alla documentazione necessaria alla partecipazione alla presente gara pubblica, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile dell'Area VIII – Demanio del Comune di Bacoli, Avv. Valeria Capolino.

Ogni successiva e ulteriore comunicazione relativa al presente procedimento di gara verrà data

esclusivamente a mezzo PEC, come indicata dai concorrenti nella documentazione presentata in

gara, e tramite il sito internet del Comune di Bacoli, in particolare quelle relative a:

- a) alle eventuali richieste ai concorrenti di chiarimenti sulla documentazione presentata, con o senza previa sospensione della seduta di gara;
- b) alla comunicazione all'aggiudicatario provvisorio ed al concorrente che segue in graduatoria;

Mediante avvisi inseriti nel portale internet dell'Ente (www.comune.bacoli.na.it)

- a) alle convocazioni di eventuali ulteriori sedute pubbliche, successive alla prima, a seguito del verificarsi dei casi di sospensione/aggiornamento a data successiva (rispetto a quella prevista dal presente bando);
- b) alle formali comunicazioni nei confronti di tutti i concorrenti partecipanti alla gara;
- c) all'intervenuta efficacia della determinazione di aggiudicazione definitiva della concessione per tutti gli effetti di legge.

Mediante PEC o raccomandata A/R, all'indirizzo specificatamente indicato alla gara, quelle relative:

- a) alle formali comunicazioni ai candidati esclusi.

Tali modalità di comunicazione e di pubblicazione varranno quale notifica agli interessati.

La presentazione dell'offerta equivale ad **esplicita accettazione** di tutte le clausole e condizioni stabilite nel presente bando;

Responsabile del Procedimento: Responsabile del Comune di Bacoli – Avv. Valeria Capolino – Via Roma, 188; pec: ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it

Art. 18 PUBBLICAZIONE DEL BANDO

In base all'art. 15 del Regolamento di gestione del demanio marittimo del Comune di Bacoli, il Bando dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito web alla sezione trasparenza – Avvisi di gara- per almeno (venti) 20 giorni.

Art. 19 PROCEDURE DI RICORSO

Avverso il presente Bando nonché avverso gli atti e provvedimenti della procedura di gara è esperibile, alternativamente, ricorso al TAR Campania – Napoli ovvero ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni.

Bacoli,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Valeria Capolino